



Comitato di applicazione  
Codice di autoregolamentazione Media e Minori

**Risoluzione n. 18/10 del 23 marzo 2010**  
**per “Grande Fratello”**  
**su Premium Extra 2 e Canale 5**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 marzo 2010

a conclusione dei procedimenti prot. n. 12 e 15/10 riguardante “Grande Fratello” rispettivamente in onda su premium Extra 2 il 21 gennaio 2010 alle ore 22.00 e su Canale 5 il 25 gennaio 2010 a partire dalle ore 21.19

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 25 febbraio 2010

rileva che nella diretta dalla casa del “Grande Fratello” del giorno 21 gennaio 2010, intorno alle ore 22.00, è andata in onda un’espressione gravemente offensiva dei sentimenti religiosi, pronunciata dal concorrente Massimo Scattarella durante una conversazione con la concorrente Veronica e che nella trasmissione del 25 gennaio 2010 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.19 - solo dopo due ore dall’inizio della trasmissione (ore 23.13) e ben quattro giorni dopo l’accaduto - si è provveduto all’eliminazione del concorrente Massimo per la blasfemia pronunciata

ritiene che il largo spazio riservato alla blasfemia pronunciata nella settimana precedente e l’attenzione dedicata al personaggio Massimo Scattarella (vedi “Domenica Cinque” del 31 gennaio 2010 e la puntata del “Grande Fratello 10” del 1 febbraio 2010) alimentino dubbi circa l’effettiva intenzione di chiudere un episodio deplorabile, quasi che si preferisca, ad un sobrio epilogo, un’amplificazione a fini spettacolari

invita nuovamente l’emittente ad adottare cautele rafforzate e selezioni rigorose dei partecipanti per tenere nella giusta considerazione la normativa riferita a trasmissioni in diretta (vedi anche l’Atto di Indirizzo in materia di programmi di intrattenimento deliberato dall’Agcom in data 22 novembre 2006 - Deliberazione n. 165/06/CSP) nel rispetto della sensibilità del pubblico all’ascolto

rileva pertanto vera e propria violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 2.5 lettera b)

chiede all’Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente  
Dr. Franco Mugerli